+Simple

RC Professionale Avvocati



INDICE

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 3
DIP Aggiuntivo Danni 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 19
MODULO DI PROPOSTA 41
NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO (GDPR) 47

Assicurazione della responsabilità civile professionale Avvocati

Documento predisposto a cura di Hiscox SA, registrato in Lussemburgo. Hiscox SA e' soggetta alla vigilanza della Banca Centrale di Irlanda dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. B217018.
Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

L'informativa completa precontrattuale e contrattuale sul prodotto è contenuta in altri documenti. È importante leggerli con attenzione.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi a seguito di inadempienza dei doveri professionali nello svolgimento dell'Attività Professionale assicurata.



Che cosa è assicurato?

✓ Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l'ASSICURATO contro le PERDITE – delle quali sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile - che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall'ASSICURATO o da un COLLABORATORE di cui l'ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) nell'espletamento delle attività indicate nel QUESTIONARIO per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione forense. La garanzia risulta operante a condizione che l'ASSICURATO sia regolarmente iscritto all'albo professionale dell'Ordine degli Avvocati.

Per l'elenco completo delle estensioni sempre operanti si rinvia al DIP aggiuntivo ed alle condizioni di assicurazione



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non opera:

✗ per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui;;

✗ in relazione ad attività professionale prestata da un ASSICURATO che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nella QUESTIONARIO o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità, fatto salvo da quanto previsto per il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO o MAGGIOR PERIODO (GRANZIA POSTUMA). Per i COLLABORATORI tale esclusione non si applica per quelle attività per le quali non sia richiesta iscrizione all'albo o autorizzazione dalla Autorità competente;

✗ per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;

✗ in relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e nel QUESTIONARIO;

✗ per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto al capitolo Penalità Fiscali

Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è intesa a tenere indenne l'Assicurato:

- ! Non sono considerati "terzi": (i) coniuge o convivente dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivevano, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado; (ii) ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive; (iii) soggetti, enti, ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, amministratori, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell'Assicurato.
- ! Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire la stessa responsabilità, si applicano i seguenti disposti:
- ! Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio, ossia per quella parte dei danni e delle spese che eccederà l'ammontare pagabile da tali altre assicurazioni (copertura in D.I.L.);
- ! Qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie o scoperti, i danni o parte di essi non siano risarcibili dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperta, purché tali danni siano risarcibili ai sensi di polizza (copertura in D.I.C. e in D.I.L.).

Per l'elenco completo degli eventi astrattamente rientranti nei rischi assicurati, ma esclusi dalla copertura per espressa previsione contrattuale si rinvia al DIP aggiuntivo ed alle condizioni di assicurazione

Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale per le Richieste di Risarcimento ovunque in Unione Europea o nel Mondo con esclusione degli USA dei territori sotto la giurisdizione deli stessi e del Canada.
- ✓ L'Assicuratore non avrà alcun obbligo di effettuare pagamenti a qualsiasi contraente, assicurato o terza parte nella misura in cui tale copertura o pagamento derivi da o si riferisca, direttamente o indirettamente, all'attività nei territori di Russia, Ucraina o Bielorussia, o qualsiasi regione o territorio in cui tali paesi estendono o affermano la propria giurisdizione

Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l'Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Quando e come deve pagare?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel CERTIFICATO se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l'INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all'INTERMEDIARIO, si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e/o integrazioni. Se l'ASSICURATO non paga i PREMI o le rate di PREMIO successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art.1901 C.C.)..



Quando comincia la copertura?

L'assicurazione decorre dal giorno concordato ed indicato in polizza. La polizza ha durata annuale con la formula del tacito rinnovo.

In mancanza di disdetta spedita dal CONTRAENTE o dall'ASSICURATORE entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE mediante lettera raccomandata A/R, la POLIZZA, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente per un'ulteriore annualità e così di seguito per le scadenze successive, ad esclusione dei casi in cui:

i. durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE della POLIZZA venissero notificate all'ASSICURATO e/o agli ASSICURATORI CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO.

ii. Il fatturato dichiarato dal CONTRAENTE e/o ASSICURATO, e riportato nel CERTIFICATO risulti, negli anni successivi al primo, incrementato di oltre il 20%, nel qual caso il CONTRAENTE e/o ASSICURATO dovrà darne immediata comunicazione agli ASSICURATORI inviando un nuovo questionario assuntivo, sulla base del quale gli ASSICURATORI valuteranno i termini dell'eventuale rinnovo.

iii. l'Attività professionale dichiarata nel questionario assuntivo inviato agli ASSICURATORI abbia subito variazioni che non siano già state comunicate agli ASSICURATORI e dallo stesso espressamente accettate ai fini della presente POLIZZA.

La disdetta del CONTRAENTE può essere spedita entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, mediante raccomandata A/R, inviata all'INTERMEDIARIO o all'ASSICURATORE (fa fede la data del timbro postale).

Assicurazione RC Professionale Avvocati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Assicurazione della responsabilità civile professionale

Compagnia assicurativa: Hiscox SA
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: +Simple Italia Agency Srl
Product: RC Agenti, Broker assicurativi e riassicurativi
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 20/01/2025
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 20/01/2025
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presentedocumento contieneinformazioni aggiuntive e complementari rispetto a quellecontenuteneldocumento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Hiscox SA è autorizzata dal Commissariat aux Assurances in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda per le norme di condotta aziendale. Registrata in Lussemburgo presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (RCS Luxembourg) con il numero di riferimento B217018. La sede centrale di Hiscox SA si trova a 35 Avenue Monterey L-2163, LUSSEMBURGO. Filiale irlandese registrata: Hiscox SA, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, D02 VC42, IRLANDA. n.: 908764. Partita IVA IE3234949GH.
Sito web: www.hiscoxgroup.com/
E-mail: customerrelations.ireland@hiscox.com
Telefono: 1800 901 903

Hiscox SA è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Hiscox SA è 35 Avenue Monterey L-2163, LUSSEMBURGO. E-mail: customerrelations.ireland@hiscox.com Telefono: 1800 901 903

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio disponibile risulta che il patrimonio netto è pari a 114 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 60 milioni di Euro e le riserve patrimoniali totali sono pari a 0,00 (riserve legali pari a € 6.188).

Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) 2022, disponibile sul sito internet

https://www.hiscox.lu/document-centre risulta che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 67 milioni di Euro;
- il requisito patrimoniale minimo è pari a 30 milioni di Euro;
- i fondi ammissibili a loro copertura sono pari a 82 milioni di Euro;

il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 122%.

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP sono presenti le seguenti estensioni di garanzia:,

Estensioni di garanzia sempre operanti	✓ **ESTENSIONE ATTIVITA' DI LIBERA DOCENZA** La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) nella sua attività di libero docente. ✓ **ESTENSIONE AD ATTIVITA' DI ASSISTENZA FISCALE PER CONTO DEI CAF** La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) in relazione all'attività di Assistenza Fiscale svolta dall'ASSICURATO per conto dei CAF (CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE).

✓ **ESTENSIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO**

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesse) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, per i DANNI FISICI e DANNI MATERIALI occorsi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) dei quali l'ASSICURATO si sia reso involontariamente responsabile ai sensi di legge e che siano derivanti dall'ambito della conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale.

Tanto per la presente garanzia (conduzione dello studio) quanto per la garanzia di cui al successivo art. 2.4 (RCO) sono coperte anche le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 legge 12/06/1984 n.222.

✓ **ESTENSIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O)**

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o, se concesso, durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, per danni (capitale, interessi e spese) per cui l'ASSICURATO il quale sia ritenuto responsabile:

- ai sensi dell'artt. 10-11 del DPR 30/06/1965 n.1124 per gli infortuni sofferti durante IL PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, da prestatori di lavoro da lui dipendenti e dei quali sia tenuto a rispondere nella sua qualità di datore di lavoro nell'esercizio dell'attività professionale oggetto della presente POLIZZA;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/06/1965 n.1124 per gli infortuni sofferti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali alle quali sia derivata un'invalidità permanente e/o temporanea;

Tanto per la garanzia di cui all'art. 2.3 (conduzione dello studio) quanto per la presente garanzia (RCO) sono coperte anche le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 legge 12/06/1984 n.222.

✓ **ESTENSIONE STUDI ASSOCIATI**

Qualora l'ASSICURATO sia uno Studio Associato la copertura di cui all'art 1 risulta estesa anche alla Responsabilità Civile Professionale dei singoli professionisti parte dell'associazione professionale o partner/soci dello studio associato e, laddove applicabile, iscritti all'albo professionale ed operanti in via continuativa per lo studio]in relazione RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, sia per l'attività svolta in nome e per conto dello Studio che per l'attività esercitata in proprio come singoli professionisti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa). Tale estensione risulta operante a condizione che nel fatturato totale evidenziato nel QUESTIONARIO siano stati compresi gli introiti sia dello Studio Associato che delle singole p.iva che lo compongono.

✓ **ESTENSIONE ATTIVITA' DI PRATICANTI**

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, originate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) da COLLABORATORI che operino in nome e per conto dell'ASSICURATO e [quindi] agiscano nell'ambito dell'attività professionale dell'ASSICURATO in veste di sostituto o mandatario del dominus dello studio.

✓ **ESTENSIONE ATTIVITA' DI LIQUIDATORE, CURATORE, COMMISSARIO**

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) in relazione all'attività di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché nell'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali.

✓ **VINCOLO DI SOLIDARIETA'**

Fermo restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni di POLIZZA, in caso di responsabilità solidale dell'ASSICURATO con altri soggetti, gli ASSICURATORI risponderanno di tutto quanto dovuto dall'ASSICURATO; è fatto salvo per gli ASSICURATORI il diritto di regresso nei confronti di eventuali TERZI corresponsabili.

✓ **ESTENSIONE ALL'ATTIVITA' DI MEDIATORE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE**

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) in relazione all'attività di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D. Lgs 04/03/2010 n.28 ovvero di negoziazione assistita di cui al Decreto-Legge n.132 del 12/09/2016 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di presenza di altre coperture aventi ad oggetto l'attività più sopra evidenziata, la presente POLIZZA opererà in secondo rischio (sia con riferimento alle condizioni che ai limiti previsti dall'altra polizza operante).

✓ **AMMINISTRATORE CONDOMINIALE**

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l'ASSICURATO può essere ritenuto responsabile in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza allo svolgimento dell'attività di amministratore condominiale durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) purchè la stessa non risulti, in termini di fatturato, attività prevalente (oltre il 30% del fatturato totale evidenziato nel QUESTIONARIO).

✓ **ESTENSIONE AD INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA'**

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l'ASSICURATO può essere ritenuto responsabile in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURA TO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, per ogni PERDITA conseguente ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) e da cui derivino l'interruzione o sospensione, totale o parziale delle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di TERZI. Il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per la presente estensione, qualora previsto, è quello specificatamente indicato nel CERTIFICATO.

✓ **ESTENSIONE CODICE PRIVACY**

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l'ASSICURATO può essere ritenuto responsabile in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali, (D. lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni) o comunque ricollegabili all'errata consulenza in materia di Privacy, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa). La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO indicato nel CERTIFICATO ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.

✓ **ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08**

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l'ASSICURATO può essere ritenuto responsabile in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza degli incarichi assunti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa), ai sensi del D.Lgs. 09/04/08 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all'ASSICURATO.

✓ **SMARRIMENTO DI DOCUMENTI**

Qualora l'ASSICURATO scopra durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE od il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) come definiti nel CERTIFICATO che documenti quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (incluse somme di denaro, titoli e valori) la cui custodia e/o deposito era stata affidata all'ASSICURATO o a soggetti incaricati dall'ASSICURATO sono stati distrutti o danneggiati o persi o smarriti e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, gli ASSICURATORI

terranno indenne l'ASSICURATO per:

- ogni responsabilità legale nella quale l'ASSICURATO stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o smarriti purchè non derivanti da incendio, furto o rapina;
- i costi e le spese di qualsivoglia natura sopportati dall'ASSICURATO nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi e spese.

questa estensione è soggetta a specifico SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO evidenziato nel CERTIFICATO.

Estensioni di garanzia operanti solo se richiamate nel Certificato	✓ **ESTENSIONE ALLE FUNZIONI SINDACO, REVISORE LEGALE DEI CONTI (ex Revisore dei Conti), MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ai sensi del D.Lgs 231/2001, art.6, p.to 1, lett. B e successive modifiche e/o integrazioni)** La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da società/enti indicate nell'elenco allegato al QUESTIONARIO, TERZI e/o creditori sociali, all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate, connesse o conseguenti a qualsiasi ATTO ILLECITO commesso dall'ASSICURATO e/o da un COLLABORATORE (autorizzato dall'ASSICURATO) durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) nell'espletamento dell'incarico/attività oggetto della presente estensione. S'intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti, fermo quanto previsto dai limiti ed esclusioni specifici per questa garanzia. S'intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D'ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE (PERIODO DI RETROATTIVITÀ), rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite l'INTERMEDIARIO CREA Assicurazioni S.p.A. e purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di cui al successivo art. 3.1.a(i). Si precisa che la presente POLIZZA risulta estesa all'attività di membro dell'organismo di vigilanza (ai sensi del D.Lgs 231/2001 – Art.6 –p.to1-lett. B e successive modifiche ed integrazioni) con il ✓ **ESTENSIONE ALLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE (membro del c.d.a.)** La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da società/enti indicate nell'elenco allegato al QUESTIONARIO di soci, TERZI e/o creditori sociali, all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate, connesse o conseguenti a qualsiasi ATTO ILLECITO commesso dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) quale componente del Consiglio di Amministrazione. La garanzia viene prestata in assenza di SOTTOLIMITE LIMITE D'INDENNIZZO (salvo diversa indicazione); la relativa FRANCHIGIA O SCOPERTO viene indicata nel CERTIFICATO. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo rischio (DIC e DIL). S'intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti, fermo quanto previsto e normato nel precedente paragrafo i). S'intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D'ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE (PERIODO DI RETROATTIVITÀ), rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite l'INTERMEDIARIO Insurtech MGA Srl e purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di cui al successivo art. 3.2.a(i). La presente estensione vale sempreché detta funzione venga svolta nell'adempimento di un incarico professionale con esclusione, comunque, di qualsiasi comportamento, atto od omissione riconducibile alla gestione della società e quindi del rischio di impresa. ✓ **ESTENSIONE PER SOCIETA' DI SERVIZI CONTABILI - EDP** La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, imputabili alla società di servizi contabili - EDP, indicata nel QUESTIONARIO, esclusivamente se tale attività, svolta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa), è funzionale all'attività dell'ASSICURATO e sia allo stesso imputabile (quota societaria totale o parziale). ✓ **ESTENSIONE AD ATTIVITA' DI FUSIONE E ACQUISIZIONI** La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali e sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa), in relazione all'attività di consulente per l'acquisizione e/o fusione societaria e valutazione d'azienda. ✓ **ESTENSIONE CERTIFICAZIONI E VISTI (visto di conformità: D.Lgs 241-97, D.L 102-2009 e D.Lgs n.175 del 21/11/2014 e successive modifiche ed integrazioni)** La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE

DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi in relazione alla sottoscrizione di Relazioni di Certificazione dei Bilanci delle Società per azioni quotate in borsa ed in genere di Società soggette per legge all'obbligo della certificazione, all'attività di Certificazione Volontaria , Certificazione Tributaria e all'attività di predisposizione del Visto Di Conformità e del Visto Pesante.

Si precisa che l'estensione Certificazione e Visti, presente nelle copertura in oggetto, risulta di seguito specificata ed integrata risultando quindi perfettamente operativa per l'Apposizione di Visto di conformità sulle dichiarazioni ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 175/2014 e ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97 e successive modifiche ed integrazioni, come specificato nei D.M. 164/99 e successive modifiche e ai sensi dei D.L. 78/2009 Art. 10 (convertito dalla legge 3/8/2009, n.102) - e dell'art.1 comma 574 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014 e successive modifiche ed integrazioni), - L'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633 -così come modificati dall'art. 7 quater, comma 32, del Decreto – Legge 22/10/2016 n.193, convertito in Legge 11/12/2016, n.232 entrata in vigore il 03/12/2016 e ogni loro successiva modifica ed integrazione.
A maggior chiarimento si specifica che la POLIZZA è operante per l'attività di apposizione del visto di conformità in relazione all'utilizzo anche di modelli 730 (circolare 28/E del 25/09/2014); quanto contenuto nell'art.1 comma 574 della Legge n.147/2013 risulta in copertura.
Si precisa altresì che, come previsto dall'art. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241/97, modificato dal DLgs 175 del 21.11.2014, in caso dì visto infedele apposto su un modello 730 la garanzia deve intendersi estesa al pagamento delle somme dovute allo Stato o al diverso ente impositore pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Si precisa che l'estensione "Certificazioni e Visti" prevista ed operativa nella polizza in oggetto risulta integrata all'Art. 3, Decreto Legge n.50 del 24/04/2017– Visti di Conformità e deleghe di pagamento e successiva modifiche ed integrazioni previsti dalla legge n.96 del 21/06/2017.

La presente estensione viene prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate all'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE od entro 5 anni dalla data di cessazione dello stesso, per ATTI ILLECITI a lui imputabili occorsi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e denunciati nei termini previsti dalla POLIZZA.
La POLIZZA risulta operante anche per gli Artt. 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, modificato da ultimo dalla legge 31 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 66 e 67 (opzione relativa alla cessione del credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante o all'utilizzo di un contributo anticipato, sotto forma di sconto dai fornitori -sconto in fattura-, al posto dell'utilizzo diretto delle detrazioni, previste per l'esecuzione di specifici interventi da realizzare sugli immobili).

E' condizione di validità che gli ATTI ILLECITI imputabili all'ASSICURATO siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della presente estensione e siano stati osservati i termini di denuncia previsti dalla POLIZZA o nei successivi 5 anni, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

✓ **ESTENSIONE ALL'ATTIVITA' DI PERITO DEL TRIBUNALE**

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO,
causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa), in relazione ad incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria nella qualità di Perito del Tribunale.

✓ **ESTENSIONE A FUNZIONI SVOLTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO,
causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa), in qualità di Giudice, membro delle Commissioni Tributarie e per le funzioni di rappresentanza ed assistenza del contribuente svolte davanti alle medesime.
Risulta in copertura l'attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'art. 34, comma4, del D.Lgs 09/07/1997, n.241.

Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni generali valide per tutte le garanzie ed estensioni di garanzia:
In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l'Assicurazione non opera:

- ✘ per le Richieste di Risarcimento già presentate all'Assicurato prima della data di effetto del Periodi di Assicurazione;
- ✘ per le Richieste di Risarcimento conseguenti a situazioni o circostanze note all'Assicurato alla data di effetto del Periodo di Assicurazione;
- ✘ per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse,

sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto al capitolo Penalità Fiscali - che segue;

- per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
  - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
  - le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di qualsiasi dispositivo nucleare o componente nucleare dello stesso;
  - campi elettromagnetici (EMF);
- per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'ASSICURATO; in deroga a quanto previsto alla definizione di ASSICURATO e come stabilito dall'art. 1) si precisa che la POLIZZA risulta operante nei casi di responsabilità civile derivante allo stesso da fatto colposo o doloso, commesso da dipendenti, consulenti e COLLABORATORI fermi, in tal caso, i diritti di rivalsa verso tali persone nel caso abbiano agito "con dolo".
- per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da incarichi che, per scelta dell'ASSICURATO, saranno eseguiti gratuitamente, salvo se non preventivamente comunicati all'ASSICURATORE;
- per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall'ASSICURATO contrattualmente;
- per il pregiudizio economico, i danni, oneri o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
  - guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
  - qualsiasi ATTO TERRORISTICO
- Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa ogni pregiudizio economico, danno, costo o esborso di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente articolo o comunque a ciò relative.
- per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI MATERIALI e DANNI FISICI derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale, fatto salvo quanto previsto alla voce ESTENSIONE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO.
- per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'ASSICURATO;
- per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell'ASSICURATO, salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da TERZI;
- per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte di o per conto dell'ASSICURATO di terreni, fabbricati, barche, aeromobili, navi o veicoli a propulsione meccanica;
- per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto.
- Danni Consequenziali e perdita di profitto: i danni derivanti dalle perdite non direttamente conseguenti o riconducibili all'ATTO ILLECITO dell'ASSICURATO nonché la perdita di profitto).
- per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI FISICI sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l'ASSICURATO con qualsiasi incarico, mansione specifica e contratto ad eccezione di quanto previsto nella ESTENSIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O) e RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO della presente POLIZZA.
  Rientrano nella presente esclusione anche ogni genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione, maltrattamenti e ogni altro abuso o inadempienza contrattuale nei loro confronti;
- per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da qualsiasi errore od omissione da parte dell'ASSICURATO nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione e relativa intermediazione assicurativa;
- per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inadempienze dell'ASSICURATO in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti oltre attività professionale di selezione e gestione delle risorse umane (recruiting);
- SANZIONI INTERNAZIONALI: Nessun assicuratore fornirà copertura e/o è tenuto a pagare alcuna pretesa e/o fornire alcuna prestazione ai sensi della presente POLIZZA, se il pagamento di tale richiesta o esecuzione di tale prestazione esporrebbe l'assicuratore (e/o loro riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione delle Nazioni Unite o le sanzioni commerciali o economiche in base a leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d'America.
- Esclusione Russia, Ucraina e Bielorussia.
  Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno della presente Polizza (inclusa qualsiasi appendice alla stessa), la presente Polizza non fornisce copertura per eventuali perdite, responsabilità, danni, costi o spese e l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di effettuare pagamenti a qualsiasi contraente, assicurato o terza parte nella misura in cui tale copertura o pagamento derivi da o si riferisca, direttamente o indirettamente, all'attività nei territori esclusi.
  Ai fini della presente Clausola:
  Il termine "Attività nei Territori Esclusi" indica qualsiasi attività, transazione, operazione, sussidiaria, società collegata, filiale, prodotto, proprietà, bene, persona fisica o giuridica correlata, situata o che abbia origine dai Territori Esclusi, o in transizione da,

verso o attraverso i Territori Esclusi, o qualsiasi cittadino o qualsiasi persona normalmente residente nei Territori Esclusi, qualsiasi entità stabilita secondo le leggi dei Territori Esclusi, o qualsiasi entità posseduta o controllata da uno qualsiasi dei suddetti.
Il termine "Territori esclusi" indica Russia, Ucraina o Bielorussia, o qualsiasi regione o territorio in cui tali paesi estendono o affermano la propria giurisdizione.

☒ In deroga a qualsiasi disposizione riportata all'interno del presente contratto, questo contratto esclude qualsiasi perdita derivante dal rischio Cyber.
Il rischio Cyber indica qualsiasi perdita, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da:

i. l'uso o il funzionamento di qualsiasi SISTEMA INFORMATICO o RETE INFORMATICA;

ii. la riduzione o la perdita della capacità di utilizzare o far funzionare qualsiasi SISTEMA INFORMATICO, RETE INFORMATICA O DATI/INFORMAZIONI;

iii. accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi DATO/INFORMAZIONE;

iv. incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi Dato/Informazione;

v. qualsiasi minaccia o frode relativa ai precedenti punti i. ii. iii. iv.

vi. qualsiasi errore, omissione o incidente in relazione a qualsiasi SISTEMA INFORMATICO, RETE INFORMATICA O DATI/INFORMAZIONI.

☒ per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle seguenti attività, laddove non sia stata acquistata la relativa estensione di garanzia:

- ESTENSIONE ALLE FUNZIONI SINDACO, REVISORE LEGALE DEI CONTI (ex Revisore dei Conti), MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ai sensi del D.Lgs 231/2001, art.6, p.to 1, lett. B e successive modifiche e/o integrazioni)
- ESTENSIONE ALLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE (membro del c.d.a.)
- ESTENSIONE PER SOCIETA' DI SERVIZI CONTABILI - EDP
- ESTENSIONE AD ATTIVITA' DI FUSIONE E ACQUISIZIONI
- ESTENSIONE CERTIFICAZIONI E VISTI (visto di conformità: D.Lgs 241-97, D.L 102-2009 e D.Lgs n.175 del 21/11/2014 e successive modifiche ed integrazioni)
- ESTENSIONE ALL'ATTIVITA' DI PERITO DEL TRIBUNALE
- ESTENSIONE A FUNZIONI SVOLTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Esclusioni particolari relative alle estensioni di garanzia sempre operanti

ESTENSIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO	Ferme restando le esclusioni presenti in POLIZZA la seguente garanzia non risulta operante per: ☒ , nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell'ASSICURATO. ☒ danni derivanti da rigurgiti di fogne o da spargimento di acque; ☒ danni causati dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o dall'uso di aeromobili e natanti di ogni genere oltre che alla proprietà di fabbricati e loro strutture fisse; ☒ danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ☒ danni causati da lavori di natura manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione del fabbricato o porzione di esso; ☒ danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento, assestamento, vibrazione o franamento del terreno da qualsiasi causa determinati.
ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)	Dall'estensione vengono sempre escluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da: ☒ malattie professionali di qualunque natura ☒ danni sofferti dal dipendente che, al momento del fatto dannoso, non fosse "sul lavoro" ai sensi di legge; ☒ danni sofferti dal dipendente qualora l'ASSICURATO non sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge

Esclusioni particolari relative alle estensioni di garanzia operanti solo se richiamate nel Certificato

ESTENSIONE ALLE FUNZIONI SINDACO, REVISORE LEGALE DEI CONTI (ex Revisore dei Conti), MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ai sensi del D.Lgs 231/2001, art.6, p.to 1, lett. B e successive modifiche e/o integrazioni)	Dall'estensione restano escluse: ☒ le società che siano state oggetto di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e successive modifiche ed integrazioni prima della data di inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo per: - incarichi accettati per la prima volta in società successivamente all'avvio di dette

	procedure; - incarichi in società poste in liquidazione volontaria ✘ le società che, alla data di inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, risultino con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis c.c.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dal numero 4) dell'art. 2463 c.c. – art. 2482 ter c.c.; ✘ le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l'ASSICURATO, da Società/Enti in cui lo stesso abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.)
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Ci sono limiti di copertura?

! CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (GARANZIA POSTUMA)

In caso di cessazione dell'attività professionale - intervenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE anche per effetto di cancellazione, radiazione o sospensione dall'Albo – la POLIZZA si intende cessata con riferimento all'ASSICURATO che cessi l'attività professionale. Per il medesimo ASSICURATO, la garanzia resta comunque valida per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da ATTI ILLECITI posti in essere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e presentate per la prima volta all'ASSICURATO od ai suoi eredi, entro 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività. L'ASSICURATO o i suoi eredi provvederanno a contattare gli ASSICURATORI per comunicare la data della cessazione dell'attività professionale assicurata entro 30 mesi dalla stessa
In caso di morte dell'ASSICURATO la garanzia sarà estesa agli eredi così come previsto dall'art. 2 del Decreto del 22 settembre 2016 (GU n.238 DEL 11/10/2016).
Per l'intero periodo di ultrattività della garanzia di cui al presente articolo il MASSIMALE, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà superare il MASSIMALE indicato nel CERTIFICATO. In caso di Associazione Professionale o Società tra professionisti, il MASSIMALE dedicato dalla presente POLIZZA per il periodo di ultrattività a ogni Avvocato che cessi l'attività è quello previsto dal DM di cui all'art 12. Comma 5 della Legge 247/2012 con riferimento al fatturato del singolo Assicurato dell'anno solare precedente a quello in cui è cessata l'attività.

! Il LIMITE DI INDENNIZZO, indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO.

! Sottolimiti per le estensioni di garanzia sempre operanti:

ESTENSIONE RC CONDUZIONE DELLO STUDIO
pari ad € 500.000,00 per sinistro e per anno e con FRANCHIGIA fissa di € 500,00. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO sia inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO

ESTENSIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
pari ad € 500.000,00 per sinistro e per anno e con FRANCHIGIA fissa di € 500,00. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO sia inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO

! Sottolimiti per le estensioni di garanzia operanti solo se richiamate nel Certificato:

ESTENSIONE ALLE FUNZIONI SINDACO, REVISORE LEGALE DEI CONTI (ex Revisore dei Conti), MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ai sensi del D.Lgs 231/2001, art.6, p.to 1, lett. B e successive modifiche e/o integrazioni)
La garanzia è prestata in assenza di SOTTOLIMITE LIMITE D'INDENNIZZO (salvo diversa indicazione); la relativa FRANCHIGIA O SCOPERTO viene indicata nel CERTIFICATO.
Per l'attività di membro dell'organismo di vigilanza (ai sensi del D.Lgs 231/2001 – Art.6 –p.to1-lett. B e successive modifiche ed integrazioni) con il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO e con una franchigia fissa pari ad € 3.500,00.
In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo (DIC e DIL).

ESTENSIONE CERTIFICAZIONI E VISTI (visto di conformità: D.Lgs 241-97, D.L 102-2009 e D.Lgs n.175 del 21/11/2014 e successive modifiche ed integrazioni)
Si precisa che il MASSIMALE prestato è quello previsto dalle disposizioni di legge: € 3.000.000,00 per sinistro e per anno. In base a quanto dichiarato dall'ASSICURATO nel QUESTIONARIO l'INTERMEDIARIO ha considerato che tale MASSIMALE è adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati.
Il LIMITE DI INEDENNIZZO è esclusivamente dedicato/autonomo per le attività sopra indicate. La copertura prestata non include FRANCHIGIE O SCOPERTI a carico dei clienti dell'ASSICURATO.
L'ASSICURATO si obbliga a rimborsare agli assicuratori l'importo corrispondente della FRANCHIGIA prevista in € 300 entro il termine di 30 giorni dalla definizione del sinistro.
Per quanto non normato dalla presente appendice/estensione valgono le condizioni generali di assicurazione tutte della POLIZZA.

! SPESE LEGALI
Sono escluse le spese incontrate dall'Assicurato per legali o periti o consulenti che non siano designati o approvati dagli Assicuratori.
Spese legali
Sono escluse le spese incontrate dall'Assicurato per legali o periti o consulenti che non siano designati o approvati dagli Assicuratori.
Resta inteso che:
a) L'indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente POLIZZA non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI. Parimenti, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI, sono esclusi dall'indennizzo i compensi dei difensori stabiliti in ore/frazioni di ore
b) Sono esclusi dai COSTI E SPESE (e pertanto non verranno indennizzati) diritti e spese di domiciliazione così come qualsiasi duplicazione di compenso del difensore.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro**: in caso di sinistro, l'INTERMEDIARIO dell'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto a +Simple Italia Agency Srl, mediante P.E.C.: all'indirizzo plussimpleagency@pec.it, mediante e-mail a: sinistri@plussimple.com mediante lettera raccomandata all'indirizzo +Simple Italia Agency Srl – Ufficio Sinistri Viale Sarca 336/F 20126 Assago (MI) entro 30 giorni da quando se ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennità.
	Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta o in convenzione
	Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese
	Prescrizione: il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione (art. 2952, comma 3, del codice civile).

Dichiarazioni inesatte o reticenti	• Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'ASSICURATO relative a CIRCOSTANZE tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	Pagamento dell'indennizzo: espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato dagli ASSICURATORI per il tramite di CREA Assicurazioni S.p.A. al compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l'indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

Quando e come devopagare?

Premio	Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale o semestrale. Il frazionamento semestrale – se concesso - non comporta alcun aumento del premio imponibile
Rimborso	La Polizza può essere risolta dall'Assicurato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni (e comunque in ogni caso prima di un eventuale rinnovo) a condizioni che nessun sinistro sia occorso e/o sia stato notificato agli Assicuratori nel periodo di assicurazione per il quale l'Assicurato ha beneficiato delle coperture di cui alla polizza.

	Per tale ipotesi verrà sempre contabilizzato un rimborso di premio corrispondente al periodo di assicurazione non usufruito, escluse le imposte. In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata all'indirizzo +Simple Italia Agency Srl, viale Sarca 336/F – 20126 Milano (MI) e sede operativa in via Savoia, 78 - 00198 Roma con avviso di ricevimento o PEC (plussimpleagency@pec.it), da inviare entro 14 giorni dalla data di inizio copertura, oppure, qualora non coincidesse con quest'ultima, dalla data in cui si è ricevuto il Set Informativo sul prodotto acquistato a condizioni che nessun sinistro sia occorso e/o sia stato notificato agli Assicuratori in questo periodo. Per tale ipotesi verrà sempre contabilizzato un rimborso di premio corrispondente all'intero premio lordo finito di polizza. L'eventuale rimborso sarà corrisposto all'ASSICURATO entro 30 giorni dalla cessazione dell'ASSICURAZIONE.

Quando comincia la copertura e quado finisce?	
Durata	L'assicurazione ha durata annuale con la formula del tacito rinnovo ad esclusione dei casi in cui: i. durante il periodo di assicurazione della polizza venissero notificate all'assicurato e/o agli assicuratori circostanze e/o richieste di risarcimento. ii. il fatturato dichiarato dal contraente e/o assicurato, e riportato nel certificato risulti, negli anni successivi al primo, incrementato di oltre il 20%, nel qual caso il contraente e/o assicurato dovrà darne immediata comunicazione agli assicuratori inviando un nuovo questionario assuntivo, sulla base del quale gli assicuratori valuteranno i termini dell'eventuale rinnovo. iii. l'attività professionale dichiarata nel questionario assuntivo inviato agli assicuratori abbia subito variazioni che non siano già state comunicate agli assicuratori e dallo stesso espressamente accettate ai fini della presente polizza. • la disdetta del contraente può essere spedita entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione, mediante raccomandata a/r, inviata all'intermediario o all'assicuratore (fa fede la data del timbro postale).
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la polizza.

Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Oltre a quanto previsto nel DIP la Polizza può essere risolta dall'Assicurato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni a condizioni che nessun sinistro sia occorso e/o sia stato notificato agli Assicuratori nel periodo di assicurazione per il quale l'Assicurato ha beneficiato delle coperture di cui alla polizza. Per tale ipotesi verrà sempre contabilizzato un rimborso di premio corrispondente al periodo di assicurazione non usufruito, escluse le imposte.
Risoluzione	Salva la possibilità di disdetta e salva l'applicabilità del maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento, la polizza cesserà con effetto immediato nel caso di: a) scioglimento della società o dell'associazione professionale; b) cessazione dell'attività; c) ritiro dall'attività o morte dell'assicurato; d) fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale; e) messa in liquidazione anche volontaria della società; f) cessione del ramo di azienda ad altri. In caso di cessazione dell'attività professionale - intervenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE anche per effetto di cancellazione, radiazione o sospensione dall'Albo – la POLIZZA si intende cessata con riferimento all'assicurato che cessi l'attività professionale. Per il medesimo assicurato, la garanzia resta comunque valida per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da ATTI ILLECITI posti in essere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e presentate per la prima volta all'ASSICURATO od ai suoi eredi, entro 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività alle condizioni indicate all'art. 6 della presente POLIZZA. Clausola risolutiva espressa: qualora l'assicurato sia complice o provochi dolosamente una richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta riguardo ad una perdita, esageri dolosamente l'ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, egli perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di premio, fermo restando il diritto degli assicuratori alla rivalsa contro l'assicurato per indennizzi già effettuati.



A chi è rivolto questo prodotto?

Avvocati abilitati alla professione e regolarmente iscritti all'Albo professionale che intendano coprirsi dai rischi di responsabilità civile professionale per i quali c'è obbligo di assicurazione e dagli altri rischi connessi all'esercizio di tale attività, come indicati in polizza.



Quali costi devosostenere?

Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti:

- Una quota pari al 20% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell'intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato
- Una quota variabile fra 0% e 10% del premio lordo costituisce gli accessori, ovvero i costi inerenti (tra l'altro) alla gestione della polizza delegata dalla Compagnia all'intermediario nella sua qualità di "manufacturer de facto"

Una quota pari a circa il 9% del premio lordo costituisce il compenso delle attività svolte dall'intermediario in quanto "manufacturer de facto"

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno presentati per iscritto a: Simple Italia Agency Srl Pec: plussimpleagency@pec.it Viale xSarca 336/F – 20126 Milano Tel: +39 02 37 90 20 70 Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo. Oppure puoi contattare direttamente l'assicuratore Hiscox Customer Relations Hiscox SA (filiale irlandese) L'Osservatorio 7-11 Quay di Sir John Rogerson Dublino 2 D02VC42 Per telefono: 1800 901 903
All'IVASS	Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni di calendario dalla presentazione del reclamo, l'Assicurato potrà rivolgersi all'IVASS ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it E-mail: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori - RECLAMI - Guida". I Reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Nel caso di controversia transfrontaliera tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET direttamente al sistema estero competente (individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o che provvede all'inoltro al sistema estero competente.

All'Autorità di Vigilanza dello stato di origine dell'Assicuratore	Essendo l'Assicuratore una società costituita in base al diritto lussemburghese, oltre ad attivare la procedura summenzionata per la presentazione di un reclamo, è possibile fare domanda presso le autorità lussemburghesi competenti e di seguito riportate: Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, 2557 L-2557Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo Fax: +352 22 69 11 E-mail: caa@caa.lu Sito web: www.caa.lu È inoltre possibile utilizzare il modulo di reclamo disponibile al seguente indirizzo: http://www.caa.lu/uploads/documents/files/DRER_EN.pdf In alternativa, se siete consumatori, potete rivolgervi all'Ombudsman delle assicurazioni in Lussemburgo: Association des Compagnies d'Assurances (ACA) c/o Médiateur en Assurance B.P. 448 L-2014 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo Fax: +352 44 02 89 Email: mediateur@aca.lu Sito web: https://www.aca.lu/
PRIMA DIRICORRERE ALL'AUTORITÀGIUDIZIARIA èpossibile avvalersi di sistemialternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversia tra ASSICURATO ed ASSICURATORI sulla natura della RICHIESTA DI RISARCIMENTO e sull'operatività della presente POLIZZA si dovrà ricorrere ad un Collegio Arbitrale ai sensi dell'Art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri uno nominato dall'ASSICURATO, uno dagli ASSICURATORI e il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l'ASSICURATO. Almeno uno dei tre arbitri sarà scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione dove risiede l'ASSICURATO. L'arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA – ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI – PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza di responsabilità civile professionale Avvocati

AVVERTENZA IMPORTANTE
La presente POLIZZA è prestata su base "CLAIMS MADE": ciò significa che

la POLIZZA assicura le PERDITE originate da RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate per la prima volta agli ASSICURATI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, anche se relative ad ATTI ILLECITI verificatisi o compiuti prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
Laddove sia concesso il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO o MAGGIOR PERIODO (GARANZIA POSTUMA), la POLIZZA assicura le PERDITE originate da RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate per la prima volta agli ASSICURATI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il MAGGIOR PERIODO PER LA DENUNCIA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, anche se relative ad ATTI/EVENTI ILLECITI verificatisi o compiuti prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

DEFINIZIONI

I termini in lettere maiuscole riportati nella presente POLIZZA, nel CERTIFICATO allegato ed in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito:

ASSICURATO:
in caso di attività professionale prestata in forma individuale, la persona fisica nominata nel CERTIFICATO;
in caso di Associazione Professionale, di Studio Associato, di Società, nominate nel CERTIFICATO, i professionisti parte dell'associazione professionale, i partner dello studio associato e tutti i soci della Società (ad eccezione dei soci, persone fisiche o giuridiche, che siano meri apportatori di capitale e non siano dunque iscritti Albo Professionale rilevante) e i COLLABORATORI esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio
Associato o della Società;
Per gli individui parte dell'associazione professionale o partner dello studio associato, la qualifica di ASSICURATO vale anche per chi ha ricoperto tali ruoli in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della POLIZZA.

ASSICURATORI:
Hiscox SA è autorizzata dal Commissariat aux Assurances in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda per le norme di condotta aziendale. Registrata in Lussemburgo presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (RCS Luxembourg) con il numero di riferimento B217018. La sede centrale di Hiscox SA si trova a 35 Avenue Monterey L-2163, LUSSEMBURGO. Filiale irlandese registrata: Hiscox SA, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, D02 VC42, IRLANDA. n.: 908764. Paritita Iva IE3234949GH.

***ATTI TERRORISTICI*:**
a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

ATTO/EVENTO ILLECITO:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto/evento colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'ASSICURATO e o da COLLABORATORI;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto/evento doloso o fraudolento che provochi una PERDITA a TERZI compiuto da

COLLABORATORI dell'ASSICURATO, tale da determinare l'insorgenza di responsabilità a carico dell'ASSICURATO. Eventuali ATTI/EVENTI ILLECITI connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO/ EVENTO ILLECITO.

CERTIFICATO:
il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell'ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO/MASSIMALE, il PREMIO ed eventuali dettagli della POLIZZA, quali ad esempio le opzioni applicate. Il CERTIFICATO forma parte integrante del contratto.

CIRCOSTANZA:
a) qualsiasi rilievo o contestazione specifica, scritta, espressa, riguardante la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
b) qualsiasi manifestazione scritta dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
d) qualsiasi considerazione critica specifica e conosciuta, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI.;

COLLABORATORI:
qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'ASSICURATO (per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società)in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d'udienza, collaboratore, iscritto o meno all'albo professionale, consulente, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l'ASSICURATO utilizzati nello svolgimento delle attività previste nell'Oggetto dell'Assicurazione.

CONTRAENTE:
il soggetto indicato nel CERTIFICATO che sottoscrive la presente POLIZZA e che si impegna a pagare il premio.

COSTI E SPESE:
Tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell'ASSICURATO derivanti dall'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI.
COSTI E SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi ed indennità dell'ASSICURATO e/o dei suoi Collaboratori.
Resta inteso che:
a) L'indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente POLIZZA non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI. Parimenti, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI, sono esclusi dall'indennizzo i compensi dei difensori stabiliti in ore/frazioni di ore ;
b) Sono esclusi dai COSTI E SPESE (e pertanto non verranno indennizzati) diritti e spese di domiciliazione così come qualsiasi duplicazione di compenso del difensore;
c) I COSTI E LE SPESE, come previsto all'art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del LIMITI DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.

Detti COSTI E SPESE non sono soggetti all'applicazione di alcuna FRANCHIGIA O SCOPERTO. Non saranno considerate COSTI E SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia (tranne laddove la perizia sia effettuata in un procedimento giudiziale) sostenute dagli ASSICURATORI.

DANNI FISICI:
il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.

DANNI MATERIALI:
il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).

FRANCHIGIA O SCOPERTO*:*
L'ammontare del LIMITE DI INDENNIZZO, percentuale o fisso, indicato nel CERTIFICATO, che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri.
Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA, indennizzabile ai termini della presente POLIZZA, soltanto le somme eccedenti tale ammontare.

INTERMEDIARIO:

-AGENTE (RUI – SEZ. A)*:* Colui che, iscritto al Registro degli intermediario assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), svolge professionalmente l'attività di intermediazione assicurativa per conto di una compagnia di assicurazione;

-BROKER (RUI – SEZ. B)*:* si intende l'intermediario iscritto al RUI e che svolge professionalmente l'attività di intermediazione assicurativa su incarico del cliente.

***LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE*:**
l'ammontare, indicato nel CERTIFICATO che rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE (incluso il PERIODO DI RETROATTIVITÀ) compreso il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso).
A tali ammontari vanno aggiunti i COSTI E SPESE come indicato nelle definizioni sopra riportate.

LIMITI TERRITORIALI
La copertura vale per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO ovunque in Unione Europea o nel Mondo con esclusione degli USA dei territori sotto la giurisdizione deli stessi e del Canada.

MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO o MAGGIOR PERIODO (GARANZIA POSTUMA): il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, durante il quale l'ASSICURATO ha il diritto di denunciare all'ASSICURATORE le RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate all'ASSICURATO nel MAGGIOR PERIODO per ATTI/EVENTI ILLECITI commessi o che si presuma siano stati commessi, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO e durante il
PERIODO DI RETROATTIVITÀ.

PERDITA:
a) l'obbligo a carico dell'ASSICURATO di risarcire danni a TERZI ,derivante da sentenze o transazioni;
b) i COSTI E SPESE sostenuti da un TERZO che l'ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
c) i COSTI E SPESE (come da definizione sopra evidenziata) sostenute dall'ASSICURATO con il consenso scritto degli ASSICURATORI nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l'ASSICURATO per Responsabilità Civile.

***PERIODO DI ASSICURAZIONE*:**
il periodo di tempo indicato nel CERTIFICATO.

PERIODO DI RETROATTIVITÀ:
il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE. La presente POLIZZA ha un PERIODO DI RETROATTIVITA' ILLIMITATO.
Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO denunciate per la prima volta dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE
RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso) , anche se riferite ad attività professionale svolta prima del PERIODO DI ASSICURAZIONE della presente POLIZZA o della prima POLIZZA stipulata in continuità senza limite temporale.. Il PERIODO DI RETROATTIVITA' non ha effetti sul LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO che quindi non s'intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione.

POLIZZA:
il documento che prova il contratto di Assicurazione ed il contratto di Assicurazione medesimo.

***PREMIO*:**
il premio di assicurazione è il corrispettivo che percepiscono gli ASSICURATORI per tenere indenne l'ASSICURATO dalle PERDITE nel caso in cui si verifichi un sinistro.

QUESTIONARIO:
il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del PREMIO; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E' obbligo dell'ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

a) qualsiasi citazione in giudizio (civile, amministrativo e/o arbitrale) od altre domande giudiziali dirette, riconvenzionali o di chiamata in garanzia nei confronti dell'ASSICURATO, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta finalizzata ad ottenere un risarcimento per un ATTO/EVENTO ILLECITO notificata all'ASSICURATO.

Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO contestuali riferite o riconducibili al medesimo ATTO/EVENTO ILLECITO, anche se costituissero PERDITE a più soggetti danneggiati, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, ad un unico LIMITE DI INDENNIZZO ed ad un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA.

SOSTANZE INQUINANTI:

qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti.

***SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO*:**

Qualora nel presente CERTIFICATO sia previsto un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO questo non sarà considerato in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO, bensì parte dello stesso, e rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio.

TERZO:

qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall'ASSICURATO o dal suo COLLABORATORE. Il termine TERZO **NON INCLUDE**:

a) il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l'ASSICURATO;
b) le imprese o Società di cui l'ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
c) COLLABORATORI dell'ASSICURATO nonchè le persone che sono con essi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Per trattamento dei dati personali si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione.

PARTE A

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Questa parte della POLIZZA disciplina cosa prevede la copertura assicurativa, quali estensioni di garanzia sono sempre presenti e invece quali estensioni è possibile, previo accordo con gli ASSICURATORI, richiedere in aggiunta.

Sono indicate, altresì le esclusioni generali, applicabili alla garanzia principale ed a tutte le estensioni, nonché ulteriori condizioni di operatività della copertura (ad. esempio il periodo di retroattività, il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO).

ART. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Clausola claims made and reported

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l'ASSICURATO dalle PERDITE – delle quali sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile - che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO notificata da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso), e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall'ASSICURATO o da un membro del suo COLLABORATORE di cui l'ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) nell'espletamento delle attività indicate nel QUESTIONARIO per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione forense. **La garanzia risulta operante a condizione che l'ASSICURATO sia regolarmente iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli Avvocati**.

La polizza è conforme a quanto previsto dalla legge professionale n. 247/2012 e aggiornata alla normativa vigente contenuta nel Decreto 22/09/2016 (G.U. n.238 del 11/10/2016).

Esempio n.1:
Mario è un avvocato e compra questa assicurazione in data 31 dicembre 2021 con efficacia dal 1 gennaio 2022, e validità di un anno; è previsto un periodo di retroattività illimitato. In data 1 giugno 2020, Mario dimentica di depositare tempestivamente presso la Suprema Corte di Cassazione il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma per conto del suo cliente Andrea, il quale, avvedutosi del comportamento negligente di Mario, in data 18 settembre 2020 minaccia potenziali richieste risarcitorie in caso subisse un danno da tale omissione. Il ricorso di Andrea viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione e, in data 1 maggio 2022, Andrea notifica a Mario una Richiesta di Risarcimento per il danno subito. Tale Richiesta di risarcimento non è coperta dalla presente Polizza, in quanto Mario prima della stipula della presente Polizza era già a conoscenza della circostanza che avrebbe potuto dar luogo alla Richiesta di risarcimento.

Esempio n.2
Mario è un avvocato e compra questa assicurazione in data 31 dicembre 2021 con efficacia dal 1 gennaio 2022, e validità di un anno; è previsto un periodo di retroattività illimitato. In data 1 giugno 2020, Mario dimentica di depositare tempestivamente presso la Suprema Corte di Cassazione il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma per conto del suo cliente Andrea, il quale, avvedutosi del comportamento negligente di Mario, in data 18 settembre 2020 minaccia potenziali richieste risarcitorie in caso subisse un danno da tale omissione. Nel giugno 2021, Mario era coperto da un'altra assicurazione stipulata con gli assicuratori Acme SpA a cui comunica immediatamente l'evento. Il ricorso di Andrea viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione e, in data 1 maggio 2022, Andrea notifica a Mario una Richiesta di Risarcimento per il danno subito. Tale Richiesta di risarcimento, non sarà coperta dalla presente Polizza, in quanto l'atto illecito che ha originato il Sinistro era noto ed era già stato denunciato alla compagnia Acme SpA

ART. 2) ESTENSIONI (sempre operanti)

Le seguenti estensioni, sempre operanti, ove non diversamente indicato sono prestate con il LIMITE DI INDENNIZZO, SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel CERTIFICATO:

ART. 2.1) ESTENSIONE ATTIVITA' DI LIBERA DOCENZA

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) nella sua attività di libero docente.

ART. 2.2) ESTENSIONE AD ATTIVITA' DI ASSISTENZA FISCALE PER CONTO DEI CAF

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) in relazione all'attività di Assistenza Fiscale svolta dall'ASSICURATO per conto dei CAF (CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE).

ART. 2.3) ESTENSIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO,, per i DANNI FISICI e DANNI MATERIALI occorsi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) dei quali l'ASSICURATO si sia reso involontariamente responsabile ai sensi di legge e che siano derivanti dall'ambito della conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale.

Tanto per la presente garanzia (conduzione dello studio) quanto per la garanzia di cui al successivo art. 2.4 (RCO) sono coperte anche le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 legge 12/06/1984 n.222.

ART. 2.3.1) LIMITI ED ESCLUSIONI SPECIFICHE PER L'ESTENSIONE DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 2.3

La presente estensione viene prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO pari ad € 500.000,00 per sinistro e per anno e con franchigia fissa di € 500,00. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO sia inferiore a tale SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO, la garanzia verrà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO. Ferme restando le esclusioni presenti in POLIZZA la seguente garanzia non risulta operante per:

- **danni a cose che l'ASSICURATO detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell'ASSICURATO o che questi detenga.**
- **danni derivanti da rigurgiti di fogne o da spargimento di acque;**
- **danni causati dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o dall'uso di aeromobili e natanti di ogni genere oltre che alla proprietà di fabbricati e loro strutture fisse;**
- **danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
- **danni causati da lavori di natura manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione del fabbricato o porzione di esso;**
- **danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento, assestamento, vibrazione o franamento del terreno da qualsiasi causa determinati.**

Art. 2.4) ESTENSIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O)

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate all'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o, se concesso, il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, per danni (capitale, interessi e spese) avvenuti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e per i quali l'ASSICURATO sia ritenuto responsabile:

- ai sensi dell'artt. 10-11 del DPR 30/06/1965 n.1124 per gli infortuni sofferti durante IL PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, da prestatori di lavoro da lui dipendenti e dei quali sia tenuto a rispondere nella sua qualità di datore di lavoro nell'esercizio dell'attività professionale oggetto della presente POLIZZA;

- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/06/1965 n.1124 per gli infortuni sofferti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali alle quali sia derivata un'invalidità permanente e/o temporanea;
-

Tanto per la garanzia di cui all'art. 2.3 (conduzione dello studio) quanto per la presente garanzia (RCO) sono coperte anche le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 legge 12/06/1984 n.222.

ART. 2.4.1) LIMITI ED ESCLUSIONI SPECIFICHE PER L'ESTENSIONE DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 2.4

la garanzia verrà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO.

La presente estensione viene prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO pari ad € 500.000,00 per sinistro e per anno e con franchigia fissa pari ad € 500,00. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO sia inferiore a tale SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO,

Dall'estensione vengono sempre escluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da:

- **malattie professionali di qualunque natura**
- **danni sofferti dal dipendente che, al momento del fatto dannoso, non fosse "sul lavoro" ai sensi di legge;**
- **danni sofferti dal dipendente qualora l'ASSICURATO non sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge in tema di assicurazione obbligatoria.**

ART. 2.5) ESTENSIONE STUDI ASSOCIATI

Qualora l'ASSICURATO sia uno Studio Associato la copertura di cui all'art. 1 risulta estesa anche alla Responsabilità Civile Professionale dei singoli professionisti parte dell'associazione professionale o partner/soci dello studio associato e, laddove applicabile, gli iscritti all'albo professionale ed operanti in via continuativa per lo studio in relazione RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, sia per l'attività svolta in nome e per conto dello Studio che per l'attività esercitata in proprio come singoli professionisti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa). Tale estensione risulta operante a condizione che nel fatturato totale evidenziato nel QUESTIONARIO siano stati compresi gli introiti sia dello Studio Associato che delle singole p.iva che lo compongono.

ART. 2.6) ESTENSIONE ATTIVITA' DI PRATICANTI

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, originate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) da COLLABORATORI che operino in nome e per conto dell'ASSICURATO e quindi agiscano nell'ambito dell'attività professionale dell'ASSICURATO in veste di sostituto o mandatario del dominus dello studio.

ART. 2.7) ESTENSIONE ATTIVITA' DI LIQUIDATORE, CURATORE, COMMISSARIO

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) in relazione all'attività di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché nell'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali.

ART. 2.8) VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Fermo restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni di POLIZZA, in caso di responsabilità solidale dell'ASSICURATO con altri soggetti, gli ASSICURATORI risponderanno di tutto quanto dovuto dall'ASSICURATO; è fatto salvo per gli ASSICURATORI il diritto di regresso nei confronti di eventuali TERZI corresponsabili.

ART. 2.9) ESTENSIONE ALL'ATTIVITA' DI MEDIATORE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) in relazione all'attività di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D. Lgs 04/03/2010 n.28 ovvero di negoziazione assistita di cui al Decreto-Legge n.132 del 12/09/2016 e successive modifiche ed integrazioni. **In caso di presenza di altre coperture aventi ad oggetto l'attività più sopra evidenziata, la presentePOLIZZA opererà in secondo rischio (sia con riferimento alle condizioni che ai limiti previsti dall'altra polizza operante).**

ART. 2.10) AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l'ASSICURATO può essere ritenuto responsabile in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza allo svolgimento dell'attività di amministratore condominiale durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) purché la stessa non risulti, in termini di fatturato, attività prevalente (oltre il 30% del fatturato totale evidenziato nel QUESTIONARIO).

ART. 2.11) ESTENSIONE AD INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l'ASSICURATO può essere ritenuto responsabile in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, per ogni PERDITA conseguente ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) e da cui derivino l'interruzione o sospensione, totale o parziale delle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di TERZI. Il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per la presente estensione, qualora previsto, è quello specificatamente indicato nel CERTIFICATO.

ART. 2.12) ESTENSIONE CODICE PRIVACY

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l'ASSICURATO può essere ritenuto responsabile in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE

RICHIESTE DI RISARCIMENTO, per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali, (D. lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni) o comunque ricollegabili all'errata consulenza in materia di Privacy, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa). La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO indicato nel CERTIFICATO ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.

2.13. ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l'ASSICURATO può essere ritenuto responsabile in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza degli incarichi assunti, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa), ai sensi del D.Lgs. 09/04/08 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori,
Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori). **Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all'ASSICURATO**.

ART. 2.14) SMARRIMENTO DI DOCUMENTI

Qualora l'ASSICURATO scopra durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE od il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) come definiti nel CERTIFICATO che documenti quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici,
moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (incluse somme di denaro, titoli e valori) la cui custodia e/o deposito era stata affidata all'ASSICURATO o a soggetti incaricati dall'ASSICURATO
sono stati distrutti o danneggiati o persi o smarriti e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, gli ASSICURATORI terranno indenne l'ASSICURATO per:

a) ogni responsabilità legale nella quale l'ASSICURATO stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o smarriti purchè non derivanti da incendio, furto o rapina;
b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sopportati dall'ASSICURATO nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi e spese.
c) questa estensione è soggetta a specifico SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO evidenziato nel CERTIFICATO.

ART. 3) ESTENSIONI (operanti solo se specificatamente richiamate)

Le seguenti estensioni sono operanti solo se specificatamente richiamate nel CERTIFICATO e solo se il fatturato, e le eventuali altre informazioni, per tali attività sono dichiarate nel QUESTIONARIO e sempreché il fatturato per tali attività rientri nel fatturato totale. Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel CERTIFICATO:

ART. 3.1) ESTENSIONE ALLE FUNZIONI SINDACO, REVISORE LEGALE DEI CONTI (ex Revisore dei Conti), MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ai sensi del D.Lgs 231/2001, art.6, p.to 1, lett. B e successive modifiche e/o integrazioni)

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da società/enti indicate nell'elenco allegato al QUESTIONARIO, TERZI e/o creditori sociali, all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate, connesse o conseguenti a qualsiasi ATTO ILLECITO commesso dall'ASSICURATO e/o da un COLLABORATORE (autorizzato dall'ASSICURATO) durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) nell'espletamento dell'incarico/attività oggetto della presente estensione.
S'intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti, fermo quanto previsto e normato nel successivo art. 3.1.1 (i). S'intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D'ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE (PERIODO DI RETROATTIVITÀ), rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite l'INTERMEDIARIO +Simple Italia Agency Srl e purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di cui al successivo art. 3.1.1 (i).

Art.3.1.1) LIMITI ED ESCLUSIONI SPECIFICHE PER L'ESTENSIONE DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 3.1

La garanzia è prestata in assenza di SOTTOLIMITE LIMITE D'INDENNIZZO (salvo diversa indicazione); la relativa FRANCHIGIA O SCOPERTO viene indicata nel CERTIFICATO. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo (sia con riferimento alle condizioni che ai limiti previsti dall'altra polizza operante).

Si precisa che la presente POLIZZA risulta estesa all'attività di membro dell'organismo di vigilanza (ai sensi del D.Lgs 231/2001 – Art.6 –p.to1- lett. B e successive modifiche ed integrazioni) con il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO e con una franchigia fissa pari ad € 3.500,00.

Dall'estensione restano escluse:

i) le società che siano state oggetto di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e successive modifiche ed integrazioni prima della data di inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo per:

- incarichi accettati per la prima volta in società successivamente all'avvio di dette procedure; - incarichi in società poste in liquidazione volontaria

ii) le società che, alla data di inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, risultino con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis c.c.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dal numero 4) dell'art. 2463 c.c. – art. 2482 ter c.c.;

iii) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l'ASSICURATO, da Società/Enti in cui lo stesso abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.)

ART. 3.2) ESTENSIONE ALLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE (membro del c.d.a.)

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da società/enti indicate nell'elenco allegato al QUESTIONARIO di soci, TERZI e/o creditori sociali, all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate, connesse o conseguenti a qualsiasi ATTO ILLECITO commesso dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) quale componente del Consiglio di Amministrazione in conformità delle leggi vigenti e successive modifiche ed integrazioni.

S'intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti, fermo quanto previsto e normato nel precedente paragrafo i). S'intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D'ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE (PERIODO DI RETROATTIVITÀ), rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite +Simple Italia Agency Srl e purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di cui al precedente punto i).

La presente estensione vale sempreché detta funzione venga svolta nell'adempimento di un incarico professionale con esclusione, comunque, di qualsiasi comportamento, atto od omissione riconducibile alla gestione della società e quindi del rischio di impresa

Art.3.2.1) LIMITI ED ESCLUSION SPECIFICHE PER L'ESETENSIONE DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 3.2

La garanzia è prestata in assenza di SOTTOLIMITE LIMITE D'INDENNIZZO (salvo diversa indicazione); la relativa FRANCHIGIA O SCOPERTO viene indicata nel CERTIFICATO. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo rischio (**sia con riferimento alle condizioni che ai limiti previsti dall'altra polizza operante**).

Dall'estensione restano escluse:

i) le richieste di risarcimento derivanti da/relative all'incarico di amministratore presso società che siano state oggetto di procedura liquidativa, fallimentare, amministrazione controllata, ecc. prima della data di inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo per:

- Incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in liquidazione, fallimento, amministrazione controllata ecc.;
- incarichi in società poste in liquidazione volontaria;

- i) le richieste di risarcimento derivanti da/relative all'incarico di amministratore presso società che, alla data di inizio del in conseguenza di perdite (art. 2482 bis c.c.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dal numero 4) PERIODO DI ASSICURAZIONE, risultino con un capitale diminuito di oltre un terzo dell'art 2463 c.c. – art. 2482 ter c.c.;

ii) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l'ASSICURATO, da Società/Enti in cui lo stesso abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).

ART. 3.3) ESTENSIONE PER SOCIETA' DI SERVIZI CONTABILI - EDP

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, imputabili alla società di servizi contabili - EDP, indicata nel QUESTIONARIO, esclusivamente se tale attività, svolta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa), è funzionale all'attività dell'ASSICURATO e sia allo stesso imputabile (quota societaria totale o parziale).

ART. 3.4) ESTENSIONE AD ATTIVITA' DI FUSIONE E ACQUISIZIONI

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali e sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa), in relazione all'attività di consulente per l'acquisizione e/o fusione societaria e valutazione d'azienda.

ART. 3.5) ESTENSIONE CERTIFICAZIONI E VISTI (visto di conformità: D.Lgs 241-97, D.L 102-2009 e D.Lgs n.175 del 21/11/2014 e successive modifiche ed integrazioni)

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi in relazione a (i) sottoscrizione di Relazioni di Certificazione dei Bilanci delle Società per azioni quotate in borsa ed in genere di Società soggette per legge all'obbligo della certificazione, all'attività di Certificazione Volontaria, Certificazione Tributaria e (ii) attività di predisposizione del Visto Di Conformità e del Visto Pesante.

Si precisa che l'estensione Certificazione e Visti, presente nelle copertura in oggetto, risulta di seguito specificata ed integrata risultando quindi perfettamente operativa per l'apposizione di Visto di conformità sulle dichiarazioni ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 175/2014 e ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97 e successive modifiche ed integrazioni, come specificato nei D.M. 164/99 e successive modifiche e ai sensi dei D.L. 78/2009 Art. 10 (convertito dalla legge 3/8/2009, n.102) - e dell'art.1 comma 574 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014 e successive modifiche ed integrazioni), - L'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633 -così come modificati dall'art. 7 quater, comma 32, del Decreto – Legge 22/10/2016 n.193, convertito in Legge 11/12/2016, n.232 entrata in vigore il 03/12/2016 e ogni loro successiva modifica ed integrazione.

A maggior chiarimento si specifica che la POLIZZA è operante per l'attività di apposizione del visto di conformità in relazione all'utilizzo anche di modelli 730 (circolare 28/E del 25/09/2014); quanto contenuto nell'art.1 comma 574 della Legge n.147/2013 risulta in copertura.

Si precisa altresì che, come previsto dall'art. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241/97, modificato dal DLgs 175 del 21.11.2014, in caso dì visto infedele apposto su un modello 730 la garanzia deve intendersi estesa al pagamento delle somme dovute allo Stato o al diverso ente impositore pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Si precisa che l'estensione "Certificazioni e Visti" prevista ed operativa nella polizza in oggetto risulta integrata all'Art. 3, Decreto Legge n.50 del 24/04/2017– Visti di Conformità e deleghe di pagamento e successiva modifiche ed integrazioni previsti dalla legge n.96 del 21/06/2017.

La presente estensione viene prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate all'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE od entro 5 anni dalla data di cessazione dello stesso per ATTI ILLECITI a lui imputabili occorsi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e denunciati nei termini previsti dalla POLIZZA in vigore. Per questa estensione non si applica il PERIODO DI RETROATTIVITA'.

La POLIZZA risulta operante anche per gli Artt. 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con

modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, modificato da ultimo dalla legge 31 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 66 e 67 (opzione relativa alla cessione del credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante o all'utilizzo di un contributo anticipato, sotto forma di sconto dai fornitori -sconto in fattura-, al posto dell'utilizzo diretto delle detrazioni, previste per l'esecuzione di specifici interventi da realizzare sugli immobili).

E' condizione di validità che i fatti imputabili all'assicurato siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della presente estensione e siano stati osservati i termini di denuncia previsti dal contratto o nei successivi 5 anni, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Si precisa che il massimale prestato è quello previsto dalle disposizioni di legge: € 3.000.000,00 per sinistro e per anno. L'ASSICURATO dichiara e +SIMPLE ITALIA AGENCY SRL ne prende atto, che il LIMITE DI INDENNIZZO di € 3.000.000,00 è adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati.

Il LIMITE DI INDENNIZZO è esclusivamente dedicato/autonomo per le attività sopra indicate. La copertura prestata non include FRANCHIGIE o SCOPERTI a carico dei clienti dell'ASSICURATO.

L'ASSICURATO si obbliga a rimborsare agli ASSICURATORI l'importo corrispondente della FRANCHIGIA prevista in € 300 entro il termine di 30 giorni dalla definizione del SINISTRO. Per quanto non normato dalla presente appendice/estensione valgono le condizioni generali di assicurazione tutte della POLIZZA.

ART. 3.6) ESTENSIONE ALL'ATTIVITA' DI PERITO DEL TRIBUNALE

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa), in relazione ad incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria nella qualità di Perito/consulente tecnico del Tribunale.

ART. 3.7) ESTENSIONE A FUNZIONI SVOLTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso) e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa), in qualità di Giudice, membro delle Commissioni Tributarie e per le funzioni di rappresentanza ed assistenza del contribuente svolte davanti alle medesime. Risulta in copertura l'attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'art. 34, comma4, del Dlgs 09/07/1997, n.241.

ART. 4) ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE ED ESTENSIONI

L'Assicurazione non opera:

1) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questa POLIZZA che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO, cancellata o revocata dalle Autorità, fatto salvo da quanto previsto per il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO o MAGGIOR PERIODO (GRANZIA POSTUMA). Per i COLLABORATORI tale esclusione non si applica per quelle attività per le quali non sia richiesta iscrizione all'albo o autorizzazione dalla Autorità competente.

2) **in relazione ad attività professionale prestata da un ASSICURATO che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nel QUESTIONARIO o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ATTI ILLECITI commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'ASSICURATO. La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale.**

Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l'attività dell'ASSICURATO, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad ATTI ILLECITI commessi prima della data della predetta delibera.

L'ASSICURATO dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli ASSICURATORI fornendo copia di detta documentazione.

Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di:

recedere dalla polizza dando 60 giorni di preavviso;

mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;

3) **per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza di o determinati da inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo o natura;**

4) **In relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e nel QUESTIONARIO.**

5) **per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto al capitolo Penalità Fiscali - che segue;**

6) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di **qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:**

- **radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;**
- **le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di qualsiasi dispositivo nucleare o componente nucleare dello stesso;**
- **campi elettromagnetici (EMF);**

7) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'ASSICURATO; in deroga a quanto previsto alla definizione di ASSICURATO e come stabilito dall'art. 1) si precisa che la POLIZZA risulta operante nei casi di responsabilità civile derivante allo stesso da fatto colposo o doloso, commesso da dipendenti, consulenti e COLLABORATORI fermi, in tal caso, i diritti di rivalsa verso tali persone nel caso abbiano agito "con dolo".

8) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da incarichi che, per scelta dell'ASSICURATO, saranno eseguiti gratuitamente, salvo se non preventivamente comunicati all'ASSICURATORE;

9) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall'ASSICURATO contrattualmente;

10) per il pregiudizio economico, i danni, oneri o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

I) **guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o**

II) **qualsiasi ATTO TERRORISTICO**

III) **Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa ogni pregiudizio economico, danno, costo o esborso di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi pregiudizio economico, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'ASSICURATO. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.**

11) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI MATERIALI e DANNI FISICI derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale, fatto salvo quanto previsto alla voce ESTENSIONE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO.

12) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'ASSICURATO;

13) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o

indiretta dell'ASSICURATO, salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da TERZI

14) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte di/o per conto dell'ASSICURATO di terreni, fabbricati, barche, aeromobili, navi o veicoli a propulsione meccanica.

15) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto.

16) Danni Consequenziali e perdita di profitto: i danni derivanti dalle perdite non direttamente conseguenti o riconducibili all'ATTO ILLECITO dell'ASSICURATO nonché la perdita di profitto).

17) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI FISICI sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l'ASSICURATO con qualsiasi incarico, mansione specifica e contratto ad eccezione di quanto previsto nella ESTENSIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O) e RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO della presente POLIZZA.

Rientrano nella presente esclusione anche ogni genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione, maltrattamenti e ogni altro abuso o inadempienza contrattuale nei loro confronti;

18) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da qualsiasi errore od omissione da parte dell'ASSICURATO nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione e relativa intermediazione assicurativa;

19) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inadempienze dell'ASSICURATO in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex- dipendenti oltre attività professionale di selezione e gestione delle risorse umane (recruiting);

20) SANZIONI INTERNAZIONALI: gli ASSICURATORI non forniranno alcuna copertura e/o sono tenuti a pagare alcuna pretesa e/o fornire alcuna prestazione ai sensi della presente POLIZZA, se il pagamento di tale richiesta o esecuzione di tale prestazione esporrebbe gli ASSICURATORI a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione delle Nazioni Unite o le sanzioni commerciali o economiche in base a leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d'America.

21) ESCLUSIONE DI RUSSIA, UCRAINA E BIELORUSSIA

Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno della presente Polizza (inclusa qualsiasi appendice alla stessa), la presente Polizza non fornisce copertura per eventuali perdite, responsabilità, danni, costi o spese e l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di effettuare pagamenti a qualsiasi contraente, assicurato o terza parte nella misura in cui tale copertura o pagamento derivi da o si riferisca, direttamente o indirettamente, all'attività nei territori esclusi.

Ai fini della presente Clausola:

Il termine "Attività nei Territori Esclusi" indica qualsiasi attività, transazione, operazione, sussidiaria, società collegata, filiale, prodotto, proprietà, bene, persona fisica o giuridica correlata, situata o che abbia origine dai Territori Esclusi, o in transizione da, verso o attraverso i Territori Esclusi, o qualsiasi cittadino o qualsiasi persona normalmente residente nei Territori Esclusi, qualsiasi entità stabilita secondo le leggi dei Territori Esclusi, o qualsiasi entità posseduta o controllata da uno qualsiasi dei suddetti.

Il termine "Territori esclusi" indica Russia, Ucraina o Bielorussia, o qualsiasi regione o territorio in cui tali paesi estendono o affermano la propria giurisdizione.

22) In deroga a qualsiasi disposizione riportata all'interno del presente contratto, questo contratto esclude qualsiasi perdita derivante dal rischio Cyber.
Il rischio Cyber indica qualsiasi perdita, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da:

i. l'uso o il funzionamento di qualsiasi SISTEMA INFORMATICO o RETE INFORMATICA;
ii. la riduzione o la perdita della capacità di utilizzare o far funzionare qualsiasi SISTEMA INFORMATICO, RETE INFORMATICA O DATI/INFORMAZIONI;
iii. accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi DATO/INFORMAZIONE;
iv. incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi Dato/Informazione;
v. qualsiasi minaccia o frode relativa ai precedenti punti i. ii. iii. iv.
vi. qualsiasi errore, omissione o incidente in relazione a qualsiasi SISTEMA INFORMATICO, RETE INFORMATICA O DATI/INFORMAZIONI.

Con SISTEMA INFORMATICO s'intende qualsiasi computer, hardware, software, applicazione, processo, codice, programma, tecnologia informatica, sistema di comunicazione o dispositivo elettronico di proprietà o gestito dall'assicurato o da qualsiasi altra parte. Ciò include qualsiasi sistema simile e qualsiasi dispositivo o sistema di archiviazione, output o archiviazione dati, apparecchiature di rete o struttura di backup associati.
Con RETE INFORMATICA s'intende un gruppo di sistemi informatici e altri dispositivi elettronici o strutture di rete

collegati tramite una forma di tecnologia di comunicazione, compresi Internet, Intranet e reti private virtuali (VPN), che consentono ai dispositivi informatici collegati in rete di scambiare dati.
Con DATI/INFORMAZIONI s'intendono le informazioni utilizzate, accessibili, elaborate, trasmesse o archiviate da un sistema informatico.
.23) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle seguenti attività, laddove non sia stata acquistata la relativa estensione di garanzia:

- **ESTENSIONE ALLE FUNZIONI SINDACO, REVISORE LEGALE DEI CONTI (ex Revisore dei Conti), MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ai sensi del D.Lgs 231/2001, art.6, p.to 1, lett. B e successive modifiche e/o integrazioni)**
- **ESTENSIONE ALLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE (membro del c.d.a.)**
- **ESTENSIONE PER SOCIETA' DI SERVIZI CONTABILI - EDP**
- **ESTENSIONE AD ATTIVITA' DI FUSIONE E ACQUISIZIONI**
- **ESTENSIONE CERTIFICAZIONI E VISTI (visto di conformità: D.Lgs 241-97, D.L 102-2009 e D.Lgs n.175 del 21/11/2014 e successive modifiche ed integrazioni)**
- **ESTENSIONE ALL'ATTIVITA' DI PERITO DEL TRIBUNALE**
- **ESTENSIONE A FUNZIONI SVOLTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**

ART. 5) CONDIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI RETROATTIVITA'

La retroattività è da intendersi illimitata così come indicato nel Decreto 22/09/2016, G.U. n. 238 del 11/10/2016.

ART. 6) CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (GARANZIA POSTUMA)

In caso di cessazione dell'attività professionale - intervenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE anche per effetto di cancellazione, radiazione o sospensione dall'Albo – la POLIZZA si intende cessata con riferimento all'ASSICURATO che cessi l'attività professionale. Per il medesimo ASSICURATO, la garanzia resta comunque valida per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da ATTI ILLECITI posti in essere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e presentate per la prima volta all'ASSICURATO od ai suoi eredi, entro 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività L'ASSICURATO o i suoi eredi provvederanno a contattare gli ASSICURATORI per comunicare la data della cessazione dell'attività professionale assicurata entro 30 giorni dalla stessa

In caso di morte dell'ASSICURATO la garanzia sarà estesa agli eredi così come previsto dall'art. 2 del Decreto del 22 settembre 2016 (GU n.238 DEL 11/10/2016)..

Per l'intero periodo di ultrattività della garanzia di cui al presente articolo il MASSIMALE, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà superare il MASSIMALE indicato nel CERTIFICATO. In caso di Associazione Professionale o Società tra professionisti, il MASSIMALE dedicato dalla presente POLIZZA per il periodo di ultrattività a ogni Avvocato che cessi l'attività è quello previsto dal DM di cui all'art 12. Comma 5 della Legge 247/2012 con riferimento al fatturato del singolo Assicurato dell'anno solare precedente a quello in cui è cessata l'attività.

ART. 7) PENALITA' FISCALI

A maggior chiarimento delle condizioni di POLIZZA si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'ASSICURATO - la presente POLIZZA terrà indenne quest'ultimo dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate dai propri Clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dal professionista nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.

PARTE B)

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Questa parte della POLIZZA riguarda le modalità di denuncia delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute all'ASSICURATO, così come la gestione del SINISTRO da parte degli ASSICURATORI

ART. 8) OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O CIRCOSTANZA

a. L'ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all'indennizzo ai sensi della presente POLIZZA

- deve dare agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro 30 giorni (e comunque in ogni caso prima di un eventuale rinnovo) di:

i. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata;
ii. qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO ILLECITO;
iii. qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

iv. Se tale comunicazione viene effettuata dall'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE secondo quanto indicato nei precedenti punti II e III o nei successivi 30 giorni indipendentemente o meno dall'applicabilità del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE fermo restando inderogabili obblighi relativi a modalità e termine di comunicazione previsti al punto a) del presente articolo.

b. L'ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie cooperando con gli ASSICURATORI fornendo loro tutto il supporto che potranno ragionevolmente richiedere. L'ASSICURATO si impegna a non divulgare l'esistenza ed il contenuto della presente polizza senza il consenso degli ASSICURATORI, salvo non sia diversamente disposto dalla Legge.

c. I Legali e Periti scelti dall'ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.

d. L'ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l'entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.

e. Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell'ASSICURATO. Qualora l'ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l'ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare applicabile indicato nel CERTIFICATO.

f. Nel caso che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dalla presente POLIZZA, gli ASSICURATORI e l'ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia effettivamente coperto dalla presente POLIZZA. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno COSTI E SPESE per la parte della PERDITA assicurata.

g. Gli ASSICURATORI si impegnano ad anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Tale anticipo di COSTI E SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell'ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest'ultimo risulti non aver diritto all'indennizzo a termini del presente contratto.

ART. 9) ARBITRATO SPECIALE

Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della RICHIESTA DI RISARCIMENTO in base al presente contratto, gli ASSICURATORI danno facoltà per iscritto all'ASSICURATO di proporre al TERZO danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un Collegio Arbitrale ai sensi dell'Art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. (Detta facoltà non verrà negata dagli ASSICURATORI senza una valida ragione). Tale Collegio sarà chiamato a decidere sulla natura dell'ATTO ILLECITO, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della PERDITA.
Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato congiuntamente dall'ASSICURATO e dagli ASSICURATORI, uno dal TERZO danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l'ASSICURATO. Gli ASSICURATORI (in nome e per conto dell'ASSICURATO) e il TERZO danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro quelle del terzo arbitro saranno ripartite in uguale misura tra le Parti interessate, fatto salvo non venga disposto diversamente dal lodo.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

ART. 10) SURROGAZIONE

Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell'ASSICURATO per tali ammontari.

PARTE C)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In questa parte della POLIZZA sono descritte le regole generali del contratto di assicurazione, quali ad esempio, come si paga il premio, quale legge governa il contratto; sono inoltre presenti delle avvertenze importanti sulle conseguenze di alcuni comportamenti omissivi del CONTRAENTE/ASSICURATO in caso ad esempio di mandato pagamento del premio o di dichiarazioni inesatte e reticenti.

ART. 11) Dichiarazioni relative alle CIRCOSTANZE del rischio.

Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell'ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'ASSICURATO relative a CIRCOSTANZE tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all'indennizzo.

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.

ART. 12) Altri contratti con altri Assicuratori

L'ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri.
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre POLIZZE assicurative.

ART. 13) Pagamento del PREMIO.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel CERTIFICATO se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l'INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all'INTERMEDIARIO, si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e/o integrazioni. Se l'ASSICURATO non paga i PREMI o le rate di PREMIO successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art.1901 C.C.).

ART. 14) Calcolo del PREMIO (procedura)

Il PREMIO di POLIZZA è determinato, per ciascun periodo assicurativo, in base alla media aritmetica del fatturato consuntivo relativo all'anno fiscale immediatamente precedente all'anno di sottoscrizione e la stima prospettica per l'anno in corso. Per fatturato consuntivo si intende la somma delle fatture, al netto delle imposte, emesse dall'ASSICURATO tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno fiscale di riferimento. A ogni scadenza anniversaria, salvo i casi di disdetta, l'ASSICURATO è tenuto a comunicare agli ASSICURATORI l'ammontare di tali introiti attraverso la compilazione di un QUESTIONARIO nel quale verranno chieste le variazioni intervenute nello stesso rispetto all'anno precedente. Gli ASSICURATORI hanno il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'ASSICURATO è tenuto a fornire chiarimenti e la documentazione necessaria.

ART. 15) Durata della POLIZZA

La POLIZZA ha durata annuale con la formula del **tacito rinnovo**.
In mancanza di disdetta spedita dal CONTRAENTE o dall'ASSICURATORE entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE mediante lettera raccomandata A/R, la POLIZZA, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente per un'ulteriore annualità e così di seguito per le scadenze successive, ad esclusione dei casi in cui:

i. durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE della POLIZZA venissero notificate all'ASSICURATO e/o agli

ASSICURATORI CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO.

ii. Il fatturato dichiarato dal CONTRAENTE e/o ASSICURATO, e riportato nel CERTIFICATO risulti, negli anni successivi al primo, incrementato di oltre il 20%, nel qual caso il CONTRAENTE e/o ASSICURATO dovrà darne immediata comunicazione agli ASSICURATORI inviando un nuovo questionario assuntivo, sulla base del quale gli ASSICURATORI valuteranno i termini dell'eventuale rinnovo.

iii. l'Attività professionale dichiarata nel questionario assuntivo inviato agli ASSICURATORI abbia subito variazioni che non siano già state comunicate agli ASSICURATORI e dallo stesso espressamente accettate ai fini della presente POLIZZA.

La disdetta del CONTRAENTE può essere spedita entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, mediante raccomandata A/R, inviata all'INTERMEDIARIO o all'ASSICURATORE (fa fede la data del timbro postale).

ART. 16) Modifiche / Cessione della POLIZZA.

Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall'ASSICURATO e accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una appendice alla POLIZZA.

ART. 17) Aggravamento del rischio.

L'ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile).

ART. 18) Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile).

Art. 19) Pagamento dell'indennizzo.

Valutata la PERDITA, verificata l'operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, gli ASSICURATORI provvederanno al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione consensuale tra le Parti.

ART. 20) Casi di cessazione dell'assicurazione

a) Salvo quanto previsto all'art. 15 e salvo l'applicabilità del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, questa POLIZZA cesserà con effetto immediato nel caso di:

I. scioglimento della Società o dell'Associazione professionale
II. cessazione dell'attività;
III. ritiro dall'attività o morte dell'ASSICURATO
IV. fusione od incorporazione della Società o dell'Associazione professionale;
V. messa in liquidazione anche volontaria della Società; VI. cessione del ramo di azienda ad altri.

In caso di cessazione dell'attività professionale - intervenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE anche per effetto di cancellazione, radiazione o sospensione dall'Albo – la POLIZZA si intende cessata con riferimento all'assicurato che cessi l'attività professionale. Per il medesimo assicurato, la garanzia resta comunque valida per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da ATTI ILLECITI posti in essere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e presentate per la prima volta all'ASSICURATO od ai suoi eredi, entro 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività alle condizioni indicate all'art. 6 della presente POLIZZA.

b) La Polizza può essere risolta dall'ASSICURATO in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni. a condizione che nessun SINISTRO sia occorso all'ASSICURATO e/o sia stato notificato agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE per il quale l'ASSICURATO ha beneficiato delle coperture di cui alla presente POLIZZA. Per tale ipotesi verrà sempre contabilizzato un rimborso di PREMIO corrispondente al periodo di assicurazione non usufruito, escluse le imposte.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza l'ASSICURATO ha diritto di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a +Simple Italia Agency Srl, Viale Sarca 336/F – 20126 Milano (MI) con avviso di ricevimento o PEC plussimpleagency@pec.it), da inviare entro 14 giorni dalla data di inizio copertura, oppure, qualora non coincidesse con quest'ultima, dalla data in cui si è ricevuto il Set Informativo sul prodotto acquistato a condizione che nessun SINISTRO sia occorso all'ASSICURATO e/o sia stato notificato agli ASSICURATORI in tale periodo di 14 giorni. giorni.

Per tale ipotesi verrà sempre contabilizzato un rimborso di PREMIO corrispondente all'intero PREMIO lordo finito di POLIZZA.

L'eventuale rimborso sarà corrisposto all'ASSICURATO entro 30 giorni dalla cessazione dell'assicurazione.

c) **RICHIESTE DI RISARCIMENTO fraudolente - Clausola risolutiva espressa:**

Qualora l'ASSICURATO sia complice o provochi dolosamente una RICHIESTA DI RISARCIMENTO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, esageri dolosamente l'ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di TERZI, egli perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l'ASSICURATO per indennizzi già effettuati.

d) **La presente POLIZZA non prevede la possibilità di recesso da parte degli ASSICURATORI a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento nel corso del PERIODO DI ASSICURAZIONE o del periodo di ultrattività.**

ART. 21) Oneri Fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'ASSICURATO.

ART. 22) Rinvio alle norme di Legge.

Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia.

ART. 23) Estensione Territoriale.

L'Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le PERDITE originate da ATTI ILLECITI posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel CERTIFICATO**.**

ART. 24) Arbitrato.

In caso di controversia tra ASSICURATO ed ASSICURATORI sulla natura della RICHIESTA DI RISARCIMENTO e sull'operatività della presente POLIZZA si dovrà ricorrere ad un Collegio Arbitrale ai sensi dell'Art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri uno nominato dall'ASSICURATO, uno dagli ASSICURATORI e il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l'ASSICURATO. Almeno uno dei tre arbitri sarà scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione dove risiede l'ASSICURATO. L'arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

ART. 25) Elezione di domicilio.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso :

Hiscox SA (Irish branch)
The Observatory
7-11 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 VC42
By phone: 1800 901 903
By phone from mobiles or abroad: +353 1 238 1810
By email: customerrelations.ireland@hiscox.com

ART. 26) Clausola INTERMEDIARIO

Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l'ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato all'INTERMEDIARIO di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA.

Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata all'INTERMEDIARIO da +Simple Italia Agency Srl si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;

b) ogni comunicazione effettuata dall'INTERMEDIARIO del CONTRAENTE/ASSICURATO a + Simple Italia Agency

si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.
Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società +Simple Italia Agency Srl
l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA. Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata a +Simple Italia Agency Srl si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
b) ogni comunicazione effettuata da +Simple Italia Agency Srl si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.

Contatti:
+Simple Italia Agency Srl
Viale Sarca 336/F
20126 Milano (MI)
P.E.C.: plussimpleagency@pec.it

PARTE D

In questa parte della POLIZZA è descritta la procedura necessaria per la presentazione di un reclamo.

Gli ASSICURATORI esamineranno tutte le informazioni relative al reclamo e forniranno una conferma di ricezione entro un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo, salvo il caso in cui la risposta stessa venga data entro tale periodo. Gli ASSICURATORI si impegnano a rispondere a ciascun reclamante senza inutili ritardi e in ogni caso entro un periodo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, salvo il caso in cui la complessità del reclamo richieda un'analisi approfondita tale per cui gli ASSICURATORI indicheranno le cause del ritardo e la data prevedibile della loro risposta.

I reclami possono essere indirizzati a:
+Simple Italia Agency Srl
Pec: plussimpleagency@pec.it
Viale Sarca 336/F – 20126 Milano
Tel: +39 02 37 90 20 70

Oppure puoi contattare direttamente l'assicuratore Hiscox Customer Relations
Hiscox SA (filiale irlandese)
L'Osservatorio
7-11 Quay di Sir John Rogerson
Dublino 2
D02VC42
Per telefono: 1800 901 903
Telefonicamente da cellulare o dall'estero: +353 1 238 1810
Via e-mail: customerrelations.ireland@hiscox.com

Se rimanessi insoddisfatto dopo il processo di risoluzione interna delle controversie, potresti avere il diritto di presentare il tuo reclamo al Financial Services and Pensions Ombudsman. Il Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO) è un servizio indipendente, imparziale, giusto e gratuito che aiuta a risolvere i reclami con gli enti pensionistici e i fornitori di servizi finanziari regolamentati.

Dettagli di contatto:

Garante dei servizi finanziari e delle pensioni
Casa Lincoln
Luogo Lincoln
Dublino
D02VH29
Telefono: +353 1 567 7000
E-mail: info@fspo.ie
Web: www.fspo.ie

In alternativa potete anche contattare:
Commissione per le assicurazioni
7, viale Giuseppe II
L-1840 Lussemburgo
Lussemburgo
E-mail: caa@caa.lu

Se sei un consumatore, puoi anche presentare il tuo reclamo in inglese all'Ombudsman delle assicurazioni in Lussemburgo, situato a:
Garante delle assicurazioni ACA
12, rue Erasme
L - 1468 Lussemburgo
Lussemburgo
Telefono: +352 44 21 44 1
Fax: +352 44-02-89
E-mail: mediateur@aca.lu

Se hai acquistato la tua polizza online puoi presentare un reclamo anche tramite la piattaforma di risoluzione delle controversie online (ODR) dell' UE. Il sito web della piattaforma ODR è: http://ec.europa.eu/odr.

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Definizioni

Parte A) Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale

1. Oggetto dell'Assicurazione - Obbligazione temporale dell'Assicuratore (Claims Made)

4. Esclusioni

Parte B) Norme che regolano i sinistri

8. Obblighi delle parti in caso di Richiesta di Risarcimento

9. Arbitrato speciale

10. Surrogazione

Parte C - Condizioni Generali di Assicurazione

11. Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio

12. Altri contratti con altri assicuratori

13. Pagamento del Premio

15. Durata della polizza, tacito rinnovo

16. Modifiche/Cessione della polizza

17. Aggravamento del rischio

18. Diminuzione del rischio

19. Pagamento dell'indennizzo

20. Casi di cessazione dell'Assicurazione

21. Oneri fiscali

23. Estensione territoriale

24. Arbitrato

25. Elezione di domicilio

26. Clausola INTERMEDIARIO

Data _____ **Firma** _____

MODULO DI PROPOSTA

NOTE IMPORTANTI

La presente proposta è relativa alla potenziale stipulazione di una polizza di RC PROFESSIONALE in regime di "Claims Made" il che significa che L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione, e da questi denunciate all'assicuratore durante il medesimo periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata in polizza e non siano già noti all'assicurato.
Le risposte relative alle domande formulate nella presente Proposta sono considerate di fondamentale importanza per gli Assicuratori. Occorre **compilare, datare e firmare** la presente proposta solo dopo un'attenta analisi delle risposte offerte agli assicuratori in quanto ogni informazione errata, omessa e/o inesatta potrebbe comportare l'annullamento del contratto o la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Per ottenere quotazione rispondere a tutte le domande in modo esauriente e in ogni loro parte (ove lo spazio non fosse sufficiente utilizzare il foglio INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE appositamente previsto) indicando "N/A" (non applicabile) ove necessario.

Avvocato

1.

- Professionista individuale che intende stipulare l'assicurazione soltanto per conto proprio ☐
  (compilare punto 1.1 pagina successiva)
- Studio Associato che intende stipulare l'assicurazione soltanto per conto proprio ☐
  (compilare punto 1.2 pagina successiva)
- Studio Associato che intende stipulare l'assicurazione per proprio conto e per conto di tutti i professionisti che lo compongono (inserire i relativi introiti degli assicurati, fatturato studio più singole partite iva che lo compongono, nel fatturato totale nella tabella-allegato 1). ☐ *(compilare punto 1.2 e 1.3 pagina successiva)*

(1.1) Nome e Cognome del Proponente_____

Partita Iva e/o Codice Fiscale del Proponente_____

Indirizzo del Proponente:

Via_____

Città_____ Cap_____ Provincia_____

Data di inizio dell'attività __/__/____

Anno di iscrizione all'albo __/__/____

Sito Web: www_____

Indirizzo di posta elettronica: _____@_____

Indirizzo PEC: _____@_____

(1.2/1.3) Denominazione in caso di Studio Associato:_____

Partita/Iva e/o Codice Fiscale dello Studio Associato:_____

Indirizzo dello Studio Associato:

Via_____

Città_____Cap_____Provincia_____

Sito Web: www_____

Indirizzo di posta elettronica: _____@_____

Indirizzo PEC: _____@_____

Data costituzione: ___/___/_____

(1.3) In caso di Studio Associato indicare le generalità per ciascun professionista che si intende assicurare:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	ANNO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

2. Massimale richiesto

500.000,00 € ☐

1.000.000,00 € ☐

2.000.000,00 € ☐

3. L'Assicurato ha mai sottoscritto proposte o è mai stato assicurato per la R.C. Professionale?
Si ☐ No ☐

Se si, indicare il nome dell'assicuratore, i massimali, le franchigie, il premio lordo, la retroattività e la data di scadenza
Nome Assicuratore: _____

Massimale:

€_____

Franchigie o Scoperti: €_____

Premio Lordo: €_____

Scadenza: __/__/_____

Retroattività:_____

4. Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l'assicurato e/o soci passati e/o presenti, e/o qualsiasi collaboratore passato e/o presente negli ultimi 5 anni?
Si ☐ No ☐

Se si, fornire tutti i dettagli possibili riguardo l'ammontare della perdita o delle richieste di risarcimento, ALLEGANDO ANCHE LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

_____

_____

5. Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l'assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o passato?
Si ☐ No ☐

Se si, fornire dettagli

_____

_____

6. Qualche compagnia assicuratrice ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura assicurativa per la R.C. Professionale dell'Assicurato negli ultimi 5 anni?
Si ☐ No ☐

se si, fornire dettagli

_____

_____

7 L'assicurato, o alcun membro del proprio staff, è sindaco o revisore dei conti, o consigliere di amministrazione di società o di enti?

Si ☐ No ☐

Se si, riportare qui sotto l'elenco delle società aggiornato alla data di compilazione del questionario:

NOME SOCIETA'	SETTORE MERCEOLOGICO	QUOTATA IN BORSA	DATA
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	

7.1 L'assicurato, o alcun membro del proprio staff, è attualmente o è stato in passato sindaco o revisore dei conti, o consigliere di amministrazione di società o di enti:

- che sono stati oggetto di "Amministrazione Controllata" Si ☐ No ☐
- che sono stati dichiarati in stato di fallimento Si ☐ No ☐
- che sono stati sottoposti a concordato preventivo Si ☐ No ☐
- che sono stati oggetto di amministrazione straordinaria Si ☐ No ☐
- che sono stati dichiarati in stato di liquidazione coatta amministrativa Si ☐ No ☐
- per le quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra Si ☐ No ☐

Se si fornire ulteriori dettagli:

_____

_____

_____

Allegato No.1

Composizione del fatturato per:

AVVOCATO

Inserire, per entrambi gli anni, l'attività che si vuole assicurare e il relativo fatturato:

ATTIVITA'	CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE	STIMA ANNO CORRENTE
Attività Ordinaria (estensioni sempre operanti, es. libera docenza, studi associati, …)	€	€

Se il professionista esercita le seguenti attività, barrare e indicare relativo fatturato:
(In caso di assenza di barratura l'attività si considera come non esercitata dal professionista)

Sindaco – Revisore dei conti/Revisore legale	€	€
Amministratore	€	€
Custode Giudiziario ex L.80/2005	€	€
Arbitro	€	€
Procedure Esecutive Immobiliari ex L.03/08/1998 n.302 e s.m.i.	€	€
Patrocinatore Stragiudiziale	€	€
Perito Del Tribunale	€	€
Fusione ed Acquisizioni	€	€
Certificazioni e Visti (Visto di Conformità – Visto Pesante)	€	€
Funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie	€	€
Altro (Specificare):	€	€
TOTALE	**€**	**€**

** Altro (specificare attività/mansioni esercitate)

_____

_____

Data

_____

Nome e funzione di chi firma

_____

Timbro e firma

_____

Allegato No.2
FOGLIO "INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE"

Nel caso gli spazi per le risposte alle domande del questionario non fossero sufficienti, prego utilizzare questo foglio

Data

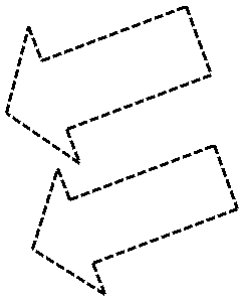
_____

Nome e funzione di chi firma

_____

Timbro e firma

_____



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, rappresentante legale/procuratore dell'Assicurato e degli altri soggetti assicurati dichiara che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente modulo proposta e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto o per conto dell'Assicurato costituisce la base all'eventuale contratto di assicurazione che sarà emesso in conseguenza. Mi dichiaro/ci dichiariamo disponibili ad informare immediatamente gli assicuratori di ogni variazione di quanto qui dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario.

La firma del presente questionario non impegna l'Assicurato alla stipulazione del contratto.

Il CONTRAENTE/ASSICURATO dichiara di aver preso visione del SET INFORMATIVO precontrattuale aggiuntivo

Data

_____

Nome e funzione di chi firma

_____

Timbro e firma

_____

IMPORTANTE

+SIMPLE ITALIA AGENCY SRL si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della quotazione del rischio proposto.

Il presente questionario ha validità 30 giorni dalla data di validazione/compilazione, scaduti i quali, in caso di emissione contrattuale, l'assicurando dovrà firmare e compilare una dichiarazione senza sinistri (No Claims Declaration).

Informativa sulla privacy per richiedenti di assicurazione e assicurati

+SIMPLE ITALIA AGENCY si impegna a trattare i Dati Personali conformemente alla disciplina prevista per il Responsabile del Trattamento dall'art.28 del Regolamento.

+SIMPLE ITALIA AGENCY e l'Intermediario e Licenziatario si impegnano a collaborare in buona fede per assicurare il rispetto delle previsioni della presente Licenza, tra cui, ma non solo, il dovere di assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei diritti dell'Interessato, gestire incidenti di sicurezza e/o Violazioni dei Dati Personali al fine di mitigare i possibili effetti avversi da essi derivanti, adempiere reciprocamente e verso l'Autorità di Controllo ad eventuali istanze e/o richieste.

L'Intermediario e Licenziatario è consapevole che la sicurezza delle trasmissioni su Internet non potrà essere completamente garantita. In particolare, +SIMPLE ITALIA AGENCY non saranno responsabili per l'accesso a Internet dell'Intermediario e Licenziatario per eventuali intercettazioni e/o interruzioni di qualsiasi comunicazione attraverso Internet, per modifiche o perdite di Dati Personali attraverso Internet che non siano ad egli imputabili.

Il Licenziatario valuta idonee e adeguate le misure tecniche previste da +SIMPLE ITALIA AGENCY e di cui appresso, reputandole altresì compatibili con la natura dei Dati Personali trattati e idonei a garantire che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dal GDPR, impegnandosi a segnalare eventuali criticità, sì da valutare congiuntamente a +SIMPLE ITALIA AGENCY eventuali interventi da assumere.

Il Licenziatario, inoltre, garantisce che sussiste un'idonea e legittima base legale, in materia di privacy, per procedere al Trattamento e alla trasmissione dei Dati Personali.

È riconosciuta la facoltà a +SIMPLE ITALIA AGENCY di implementare misure alternative a quelle di cui al precedente comma, o di stabilire luoghi alternativi di conservazione dei dati purché il livello di sicurezza delle misure o dei luoghi scelti sia mantenuto o aumentato rispetto alle suddette misure.

In applicazione del comma 1, si stabilisce:

materia disciplinata;

durata del Trattamento;

la natura e la finalità del Trattamento;

il tipo di dati personali e le categorie di interessati;

gli obblighi e i diritti del titolare del Trattamento.

+SIMPLE ITALIA AGENCY, si impegna a:

Trattare i Dati Personali soltanto su istruzione documentata dell'Intermediario e Licenziatario, e solo per quanto strettamente necessario all'erogazione del Servizio, restando soggetto alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare nella presente Licenza, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 3, lett. A) del GDPR;

Avvertire l'Intermediario e Licenziatario qualora ritenga che le istruzioni impartite per iscritto si pongano in

violazione con la legislazione di settore in materia di protezione dei Dati Personali. In nessun caso il Responsabile sarà onerato dell'obbligo di procedere ad un esame giuridico esaustivo delle istruzioni scritte impartite;

Assistere l'Intermediario e Licenziatario con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Intermediario e Licenziatario di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al capo III del GDPR;

Assistere l'Intermediario e Licenziatario nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 del GDPR, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione dell'Intermediario e Licenziatario;

Mettere a disposizione dell'Intermediario e Licenziatario tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR e a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate da +SIMPLE ITALIA AGENCY o da un altro soggetto da questi indicato;

Con riguardo al comma precedente, informare immediatamente l'Intermediario e Licenziatario qualora, a proprio parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. In nessun caso, +SIMPLE ITALIA AGENCY sarà onerato dell'obbligo di procedere ad un esame giuridico esaustivo delle istruzioni scritte impartite.

+SIMPLE ITALIA AGENCY, si impegna a cancellare o a restituire all'Intermediario e Licenziatario, senza porre costi aggiuntivi a carico di questi, tutti i Dati Personali al termine, per qualsiasi ragione e/o motivo, dell'efficacia del Contratto, subordinatamente a una richiesta scritta trasmessa secondo le modalità previste dal Contratto e salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

La richiesta di cui al comma che precede sarà soddisfatta nei limiti del possibile, subordinatamente ai limiti tecnici e organizzativi ragionevoli, commisurati al volume, alla categorizzazione e alla quantità di Dati Personali oggetto di Trattamento.

+SIMPLE ITALIA AGENCY garantisce che quanti autorizzati al Trattamento dei Dati Personali presso la propria struttura, o comunque alla propria dipendenza, o in virtù di un contratto di collaborazione professionale,

i) si siano impegnati a mantenere la massima riservatezza, avendo in proposito un adeguato obbligo legale, e ii) trattino i suddetti dati esclusivamente secondo le istruzioni impartite e comunque nel rispetto del presente documento. In ogni caso +SIMPLE ITALIA AGENCY, assume ogni responsabilità per qualsiasi danno cagionato da ciascuno dei suddetti.

Qualora, in pendenza del presente Contratto, dovesse sopraggiungere il recesso da parte degli Stati nazionali di appartenenza delle Parti dal Trattato sull'Unione Europea (es. Brexit), le suddette si impegnano a ridefinire le reciproche obbligazioni contrattuali conformemente alla disciplina vigente.